

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1086

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPADAZZI, DE FALCO, MARZOTTO, SCIORILLI BORRELLI, BUFFONE,  
RUBINO, ANDÒ, AMENDOLA PIETRO, CUCCO, LIZZADRI, SPAMPANATO,  
DI NARDO e MUSOLINO**

*Annunziata il 29 luglio 1954*

**Sistemazione economico-giuridica di talune situazioni del personale impiegatizio in servizio presso gli Enti locali, scaturite dall'applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e della legge 8 marzo 1949, n. 99**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, fu emanato con lo scopo preciso di sanare alcune situazioni di fatto venutesi a creare nelle varie Amministrazioni locali a causa dei recenti eventi bellici e per restituire tranquillità a numerosi dipendenti delle Amministrazioni stesse.

Il decreto legislativo in questione stabili — inequivocabilmente — che ai posti di ruolo, comunque disponibili, dovessero accedere tutti quei dipendenti avventizi i quali — alla data dell'entrata in vigore del decreto — avessero compiuto almeno 4 anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe, e che fossero in possesso del titolo di studio prescritto per conseguire la nomina ai posti stessi.

Per i combattenti, reduci e categorie assimilate, il periodo di tempo fu ridotto da 4 a un anno: la legge, nel concedere tale agevolazione, non intendeva dissociarvi l'esercizio delle mansioni, per altro *non pretese* per il personale di ruolo. Crediamo che gli avventizi, appartenenti alla benemerita categoria dei combattenti, abbiano il diritto di godere benefici *pari* a quelli goduti dal personale di ruolo, anche se privo di titoli bellici.

Infatti, dovendo sanare una situazione caotica sviluppatasi nel clima di guerra, chi ne doveva beneficiare erano principalmente i cittadini rivestiti di benemerienze belliche.

Sfuggono, pertanto, i motivi che determinarono una così stridente disparità di trattamento.

Con la legge 8 marzo 1949, n. 99, le norme del citato decreto legislativo n. 61 erano estese al personale di ruolo con l'evidente scopo di salvaguardare la categoria già in ruolo organico, permettendo che questo personale partecipasse ai medesimi concorsi per titoli previsti per il personale avventizio, in virtù dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61.

Ora, le Amministrazioni locali, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo in questione e della legge n. 99 (le quali stabiliscono che possono partecipare ai concorsi tutti i dipendenti « comunque assunti e denominati »), *hanno preteso* che, per poter aspirare ai concorsi interni per titoli, relativi ai gruppi A, B, C, ai *partecipanti avventizi* le mansioni inerenti ai posti da conferire devono essere state affidate mediante apposita deliberazione della Giunta municipale, mentre il personale di ruolo di gruppo C è stato inquadrato nel gruppo A senza tenere

conto delle mansioni esercitate sino ad allora e delle qualifica di combattente.

Si noti che il legislatore con la legge n. 61 intendeva rendere un concreto e doveroso omaggio ai combattenti per i servizi da loro prestati per il bene supremo della Patria.

Non può, evidentemente, imputarsi a colpa del personale avventizio, combattente, ecc., se alla data di entrata in vigore del rammentato decreto legislativo n. 61 e della legge n. 99 il personale stesso non era nella categoria di ruolo, trattandosi di elementi assunti dopo la conclusione della guerra. Né fu colpa di quel personale se le Amministrazioni non furono sollecite nel definire giuridicamente i rapporti (in ordine alle mansioni svolte in armonia con il titolo di studio posseduto all'atto dell'assunzione) con i dipendenti non di ruolo appartenenti alla benemerita categoria di coloro che spesero per la Nazione le loro migliori energie giovanili.

Dall'esame dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 e della legge n. 99 si evince che il legislatore ha inteso, deliberatamente, non porre alcuna limitazione di forma alla sistemazione del personale avventizio, avendo constatato la prassi costantemente seguita dalle Amministrazioni locali che — per evidenti motivi di economia — davano a svolgere mansioni superiori ai dipendenti avventizi provvisti di titolo di studio superiore, senza conferire loro l'incarico secondo le norme stabilite dalla legge provinciale e comunale e dei vari regolamenti locali.

Tutto ciò ha prodotto un gran numero di impugnative fra le quali potremmo citare ad esempio quelle contro l'Amministrazione del comune di Roma nella cui comparsa alla Giunta provinciale amministrativa si ammette indirettamente l'abuso di potere e l'arbitraria interpretazione quando si afferma che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare *ante omnia* la deliberazione della Giunta municipale come atto autonomo che indicava i concorsi e ne dettava le norme regolamentari di applicazione, in contrasto con lo spirito della legge.

È ovvio che le norme che le Amministrazioni locali erano tenute ad osservare per l'attuazione del decreto legislativo n. 61 e della legge n. 99, avrebbero dovuto essere identiche per il personale di ruolo e per quello non di ruolo.

Aver voluto, invece, porre una drastica restrizione per il personale di una particolare categoria significa ledere gli interessi dei dipendenti avventizi e frustrare le norme in esame.

È appena necessario rammentare che in questo caso e nel silenzio della legge, in mancanza di espressa riserva legislativa, nella gerarchia delle fonti giuridiche una disposizione regolamentare dell'Ente locale non potrà prevalere su quella statale perché la sfera di attività libera lasciata dallo Stato all'Ente locale per il ristretto esercizio di una specifica funzione normativa, non può distaccarsi dal limite fissato dalla legge — espressione di potere sovrano — i cui comandi giuridici devono essere operanti al di sopra di tutti gli Enti sottoposti al suo dominio ove si estende la sovranità unica e indivisibile.

Per risolvere l'angosciosa questione è necessario restituire valore alla figura del cittadino combattente e chiamare in sussidio l'autorità legislativa, gelosa custode dei sacrifici ed interessi dei suoi prodi figli. Ricordiamo, di passaggio, che gli avventizi — appunto perché non facenti parte della categoria di ruolo — hanno servito la Patria senza percepire alcuno stipendio ed al loro ritorno hanno trovato travolte e annullate le malferme economie, mentre il personale di ruolo durante il servizio militare percepiva lo stipendio, con la conseguente possibilità di sostenere decorosamente la famiglia.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare si propone le medesime finalità del disegno di legge n. 103 degli onorevoli Cappugi e Morelli, ma si differenzia da esso poiché si riferisce ai soli ruoli organici degli Enti locali.

Abbiamo inteso dare stabilità ai dipendenti pubblici, basandoci sul principio delle necessità funzionali delle Amministrazioni locali.

La proposta di legge che presentiamo non proroga né riapre i termini di questo o quel concorso ma ripara all'ingiustizia subita da coloro che, avventizi appartenenti a categorie benemerite, avevano — all'epoca dell'espletamento dei concorsi — i requisiti per essere inquadrati nelle categorie superiori cui aspiravano in virtù delle accennate provvidenze legislative che, data la loro eccezionalità, esauriscono l'efficacia al momento dell'applicazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

I benefici goduti dal personale di ruolo in servizio presso gli Enti locali (il quale è stato collocato nella categoria superiore corrispondente al titolo di studio posseduto) sono estesi, con decorrenza analoga, al personale non di ruolo, in possesso delle benemeritenze contemplate dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, integrato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99, sempre che risulti provvisto, all'atto dell'assunzione in servizio, del titolo di studio richiesto per la nomina alla categoria superiore presso la quale il dipendente avventizio aspira ad essere inquadrato e sempre che abbia preso parte al relativo concorso interno per titoli, bandito in esecuzione delle predette provvidenze legislative.